

BANDO SPERIMENTALE PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL COMPARTO ARTIGIANATO, COMMERCIO E SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI COMUNI LIGURI NON COSTIERI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2025, N. 6.

1. OBIETTIVI

Il presente bando, quale misura sperimentale per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra attuativa dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6, è finalizzato a sostenere l'insediamento di nuove imprese nell'entroterra ligure riconoscendo il valore che la presenza di attività economiche può rappresentare al fine di garantire un presidio sul territorio dei piccoli comuni dell'entroterra e un servizio a disposizione delle comunità locali.

2. BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo le cooperative di comunità di cui alla legge regionale 7 aprile 2014 che esercitano attività economica e le micro imprese come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che, in data successiva alla pubblicazione della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6 (07/05/2025) avviino una nuova attività o aprano nuove sedi operative nei Comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale o di altri costi di gestione quali utenze e tributi locali, in relazione all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici, per l'esercizio di attività accessibili al pubblico.

La domanda di assegnazione del contributo può essere presentata anche nel caso di contratto di locazione o altro titolo di disponibilità non ancora perfezionato. Tuttavia, per potere beneficiare del contributo, il titolo di disponibilità dovrà essere perfezionato entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, pena la decadenza dell'agevolazione concessa.

È fatta salva la possibilità di deroga al suddetto termine a fronte di motivata istanza e comprovata impossibilità di sottoscrizione del contratto per cause non imputabili al richiedente.

2. Le imprese e le cooperative di comunità devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 1. essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e ai registri, albi e anagrafi prescritti nella rispettiva normativa di riferimento;I soggetti non ancora attivi possono presentare domanda a condizione che provvedano, entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, ad avviare un'attività

- economica di cui all'articolo 5 "attività ammissibili", pena la decadenza del contributo.
2. non superare la dimensione di micro impresa sulla base della definizione contenuta nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 3. essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 4. rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti:
- a) in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - b) oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi¹;
 - c) destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
 - d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
 - e) che siano stati dichiarati decaduti da precedente titolo abilitativo all'esercizio di attività commerciale o artigianale per mancato rispetto di prescrizioni di legge e/o regolamenti.
4. Nel caso di imprese o cooperative di comunità costituenti la richiesta di contributo è presentata dai soggetti che intendano costituire un'impresa o una cooperativa di comunità. In tal caso la concessione del contributo è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuta costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda con accantonamento delle relative risorse, pena la decadenza della domanda di agevolazione e lo svincolo delle risorse accantonate.
- Entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, qualora non vi abbia già provveduto, il beneficiario dovrà provvedere ad avviare un'attività economica di cui all'articolo 5 "attività ammissibili", pena la decadenza del contributo.

¹ Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di contributo nel caso di soggetto già costituito alla predetta data, ovvero, in caso di soggetto costituendo, nei termini previsti al precedente comma 4, fermo restando l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta fino alla concessione del contributo, che abbia effetti sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
6. L'apertura della nuova attività o della nuova sede operativa nel locale oggetto del contributo deve essere successiva alla data del 7 maggio 2025;
7. Ai fini del presente bando, non è considerata ammissibile l'apertura di attività per subingresso nel titolo autorizzativo, anche nei casi di sospensione dell'attività.

3. LOCALIZZAZIONE

1. Le spese ammesse ad agevolazione devono riguardare strutture operative dell'impresa localizzate nei Comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti che risultino regolarmente censite presso la Camera di Commercio competente per territorio.

4. TRASFERIMENTO DI ATTIVITA'

Non sono ammessi a contributo i soggetti che effettuino un trasferimento di attività, con chiusura di altra sede operativa sul territorio di uno dei Comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, ad eccezione dei casi di trasferimento dovuto a sfratto per causa non imputabile al locatario. Qualora la chiusura dell'unità locale preesistente avvenga nel periodo di contribuzione, si procederà alla revoca del beneficio e si procederà al recupero delle eventuali somme già erogate.

5. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo:

- a) le attività economiche esercitate da cooperative di comunità;
- b) le attività economiche esercitate da imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 3/2003;
- c) le attività commerciali di cui alla classificazione ATECO 2025 Divisione 47 "Commercio al dettaglio";
- d) le attività di servizi di ristorazione di cui alla classificazione ATECO 2025 Divisione 56 "Attività di servizi di ristorazione".

Sono comunque escluse le attività esercitate nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

e nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

Sono ammissibili le sole attività esercitate in locali accessibili al pubblico.

6. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al contributo le spese di gestione dell'attività, al netto d'IVA, sostenute dal beneficiario dopo l'apertura della nuova attività o della nuova sede operativa e l'avvio dell'attività economica, per un periodo massimo di cinque anni, relative a canoni di locazione commerciale dei locali sede della nuova attività o della nuova sede operativa e a spese per utenze (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.) e tributi locali per la residua quota di contributo concedibile qualora l'agevolazione concessa per i canoni di locazione sia inferiore alla somma massima concedibile, oppure relative alle sole spese per utenze e tributi locali, in caso di altro titolo di disponibilità dei locali sede della nuova attività o della nuova sede operativa.

Le spese devono riguardare l'attività economica esercitata in un locale non locato prima della data di sottoscrizione del contratto di locazione o di altro titolo di disponibilità o, in caso di impresa/cooperativa di comunità proprietaria dello stesso, prima dell'apertura della nuova attività o della nuova sede operativa o, prima della data di presentazione della domanda se non ancora attiva, avente categoria catastale compatibile con l'attività svolta, dotato di vetrina/e e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici e accessibile al pubblico.

Il contratto di locazione commerciale deve prevedere un canone né inferiore né superiore ai valori OMI.

2. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
3. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

7. AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, ai sensi Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GUUE L del 15.12.2023).

Nel caso di locazione commerciale dei locali sede dell'attività, il contributo è riconosciuto per un importo pari al canone riportato nel contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'immobile, fino alla somma massima di 300 euro al mese, per un massimo di 5 anni e, qualora l'agevolazione concessa per il canone di locazione sia inferiore alla somma massima concedibile,

per la residua quota di contributo concedibile, a copertura di spese relative a utenze e tributi locali. *In caso di altro titolo di disponibilità dei locali sede dell'attività*, il contributo è riconosciuto per un importo pari alle spese per utenze fino alla somma massima di 3.600 euro all'anno (300 euro al mese per 12 mesi), per un massimo di 5 anni.

2. L'agevolazione può essere cumulata con altri aiuti di stato, anche "*de minimis*", nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato di riferimento, e comunque non oltre il 100% dei costi.

3. Stipula polizza eventi catastrofali

A far data il 1° gennaio 2026, le concessioni del contributo sono subordinate all'adempimento, da parte del richiedente, dell'obbligo di stipula di polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge 213/2023 (Finanziaria 2024),

8. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

1. La domanda di contributo, completa di ogni documentazione e dichiarazione richiesta, dovrà essere presentata secondo il fac – simile (allegato 1) disponibile alla pagina web della Camera di Commercio di Genova (sito web www.ge.camcom.gov.it).
2. In caso di presentazione dell'istanza da parte di cooperative di comunità e imprese costituenti, la domanda è presentata da ciascuno dei soggetti che costituiranno la compagine societaria.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC della Camera di Commercio di Genova (PEC Camera di Commercio di Genova: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it) a partire dal 15/09/2025 ed entro il 31/12/2025, fatto salvo che si procederà alla chiusura anticipata dello sportello nel giorno in cui le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

3. La domanda di agevolazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

Al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente deve riportare nella domanda il codice numerico composto da 14 cifre riportato sul contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario. Il contrassegno utilizzato dovrà essere conservato per il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972.

4. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo al valere sul presente bando.

9. DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di agevolazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
 - modulo dichiarazione de minimis (allegato 2);
 - copia del contratto di locazione completo di attestazione della registrazione (se già disponibile) o di altro titolo di disponibilità del locale.
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante che l'immobile non era locato prima della data di sottoscrizione del contratto di locazione o di altro titolo di disponibilità o, in caso di impresa/cooperativa di comunità proprietaria dello stesso, prima dell'apertura della nuova attività o della nuova sede operativa o, prima della data di presentazione della domanda, se non ancora attiva.
2. In caso di titolo di disponibilità non ancora perfezionato la documentazione dovrà essere trasmessa tramite PEC entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo, pena la decadenza dell'agevolazione concessa.

10. ISTRUTTORIA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio di Genova con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande vengono esaminate in base alla data di presentazione.
In caso di esito favorevole dell'istruttoria la Camera di Commercio comunicherà via PEC al richiedente l'ammontare del contributo spettante.
2. Qualora l'importo delle richieste ecceda le disponibilità finanziarie assegnate, la Camera di Commercio procederà al riparto pro-quota delle agevolazioni, limitatamente alle domande ammesse presentate nella data di esaurimento delle risorse.
3. Il contributo è concesso ai soggetti beneficiari attivi, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), a fronte dei costi sostenuti successivamente all'avvio dell'attività come risulta dal Registro delle imprese.
4. La prima quota di contributo, pari all'importo mensile riconosciuto riferito al canone di locazione

e/o ai costi per utenze e tributi locali, è erogata tramite bonifico bancario sul conto corrente del beneficiario entro 1 mese dall'apertura dell'attività o, se già aperta alla data della concessione, entro 1 mese da quest'ultima.

5. Le erogazioni successive avverranno con cadenza mensile per gli importi riferiti ai costi di locazione e con cadenza bimestrale/quadrimestrale/semestrale, a scelta del beneficiario, per gli importi riferiti alle altre spese di gestione.
6. Gli importi del contributo riconosciuti sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
7. Le erogazioni di cui al precedente punto 5 della quota di contributo per gli altri costi di gestione dell'attività (utenze e tributi locali) è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante la corrispondente spesa sostenuta nel periodo di riferimento precedente, da produrre alla Camera di Commercio di Genova entro 60 giorni successivi alla scadenza del periodo.

11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. In caso di contratto di locazione o di altro titolo di disponibilità già perfezionato al momento della presentazione della domanda di contributo il soggetto deve avviare l'attività entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo pena la revoca del contributo concesso.
E' fatta salva la possibilità di derogare al suddetto termine a fronte della motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili al beneficiario, di avvio nel termine previsto.
2. In caso di contratto di locazione o di altro titolo di disponibilità non ancora perfezionato al momento della presentazione della domanda il beneficiario, previa verifica del rispetto dei valori OMI, deve provvedere a perfezionare lo stesso entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo pena la decadenza del contributo assegnato. L'attività deve essere avviata entro tre mesi dalla concessione del contributo, pena la decadenza del contributo concesso. E' fatta salva la possibilità di derogare al suddetto termine a fronte della motivata istanza e comprovata impossibilità, per cause non imputabili al conduttore, di avvio nel termine previsto.
3. Il beneficiario deve garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

12. CONTROLLI

1. A richiesta della Camera di Commercio, il soggetto beneficiario dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare la destinazione delle somme ricevute al pagamento del canone di locazione dei locali sede dell'attività e/o alla copertura delle spese di esercizio e gestione dell'attività d'impresa.
2. La Camera di Commercio si riserva di richiedere documentazione anche fiscale (quale a titolo esemplificativo copia del registro dei corrispettivi) comprovante l'apertura dell'attività per tutto il periodo di erogazione del contributo.
3. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

13. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà disposta dalla Camera di Commercio, nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) ciò sia espressamente previsto nel presente bando;
 - c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.
 - d) Il soggetto beneficiario proceda alla chiusura di altra unità locale preesistente, nel periodo di contribuzione.
2. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

14. TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 –

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato 3)

2. Camera di Commercio di Genova provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.ge.camcom.gov.it alla voce “Società trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.